

Polizza di tutela legale per il professionista

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)



Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: LEGALGUARD COMMERCIALISTI/CONSULENTI DEL LAVORO

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: settembre 2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice IVASS impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESAs): i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2019 - 30 novembre 2020:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 1.735,5 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 1.688,3 milioni
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 567,6 milioni;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.261,4 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1.668,2 milioni (per MCR) e € 2.072,2 milioni (per SCR);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 293,9% (fondi ammissibili verso MCR) o 164,3% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link “<https://www.aig.lu/en/about-aig>.”

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Il presente contratto costituisce un'assicurazione *claims made*.

Spese per procedimenti penali relativi a delitti colposi e contravvenzioni

Procedimenti penali relativi a delitti colposi ed a contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Spese per procedimenti penali relativi a delitti dolosi a condizione che l'imputato venga prosciolto/assolto

Procedimenti penali relativi a delitti dolosi in cui sia imputato l'Assicurato, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con Sentenza Definitiva o vi sia stata la derubricazione del Reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – Art. 444 c.p.p.) e in caso di estinzione del reato per prescrizione, amnistia o indulto

Spese per procedimenti relativi all'esercizio di pretese di risarcimento danni a persone e/o cose

Procedimenti relativi all'esercizio di pretese di risarcimento dei danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti e inadempimenti di terzi nello svolgimento dell'attività professionale descritta nel frontespizio di Polizza. La presente garanzia opera per la sola responsabilità extracontrattuale.

Spese per procedimenti relativi a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi

Nel caso in cui esista apposita assicurazione di responsabilità civile, la presente Polizza opera ad integrazione e dopo l'esaurimento del massimale disponibile per le spese di resistenza.

Tutela della privacy

Attività compiute dall'Assicurato nella sua qualità di Titolare del trattamento e del Responsabile/i del trattamento, a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge.

D.lgs. 231/2001

In caso di condanna per mancanza di un adeguato modello Preventivo di Organizzazione, la Polizza si estende alla predisposizione delle misure utili per l'eliminazione delle carenze organizzative, come necessario implementare ai fini dell'esenzione dalle sanzioni interdittive.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Postuma quinquennale in caso di mancato

Nel caso in cui alla scadenza del Periodo di assicurazione la Società/Assicuratore o il Contraente dovessero decidere di non rinnovare la Polizza, il Contraente potrà acquistare un periodo di Postuma di 5 anni pagando un premio pari al 125%

rinnovo del contratto

dell'ultima annualità pagata.



Che cosa non è assicurato?

La garanzia non è operante per le controversie:

- a) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto in polizza;
- b) derivanti dalla proprietà e dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- c) riguardanti diritti d'autore, di brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto della concorrenza (cartelli, concorrenza sleale, abuso di posizione dominante);
- d) relative a rapporti tra soci, amministratori, associati quando il Contraente è una società di persone, di capitali o uno studio associato;
- e) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) di diritto amministrativo, tributario e fiscale, o attinenti all'applicazione di norme in materia contributiva, assistenziale e previdenziale, salvo quanto previsto in polizza; questa esclusione non riguarda lo svolgimento dell'attività professionale nei confronti dei clienti.
- g) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge, salvo quelle derivanti da rischi connessi alla normale attività professionale che sarebbero state a carico dell'Assicurato a prescindere dall'obbligo assunto;
- h) derivanti da vertenze sindacali e/o di lavoro, salvo quanto previsto in polizza; questa esclusione non riguarda lo svolgimento dell'attività professionale nei confronti dei clienti.
- i) derivanti da qualsiasi attività diversa dall'attività professionale dichiarata nel Frontespizio di Polizza;
- j) fatti relativi ad inquinamento dell'ambiente, salvo quanto previsto in polizza;
- k) con la Società, salvo quanto previsto in polizza;
- l) che riguardano operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- m) che riguardano la compravendita, l'acquisto o la costruzione di beni immobili;
- n) con un valore di lite inferiore ad € 1.000,00.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.



Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.

L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente.

Le singole garanzie previste dal presente contratto sono prestate fino alla concorrenza del relativo Massimale per Sinistro indicato nel Frontespizio di Polizza. In ogni caso il massimo esborso per la Società con riferimento a tutte le garanzie ed a tutti i Sinistri insorti nel Periodo di Assicurazione non potrà superare, per la totalità degli Assicurati e per il medesimo Periodo di Assicurazione, la somma indicata quale Massimale Aggregato alla voce Massimali del Frontespizio di Polizza.

In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso Sinistro, la Società risponderà fino e non oltre il limite di Massimale per Sinistro stabilito nel Frontespizio di Polizza, per tipologia di Procedimento Legale e Periodo di Assicurazione.

In caso di scelta di Massimali per Sinistro pari ad € 50.000,00 e/o € 80.000,00 la Copertura Assicurativa viene prestata con i seguenti sottolimiti:

- 50% (cinquanta percento) per il primo grado di giudizio;
- 30% (trenta percento) per il secondo grado di giudizio;
- 20% (venti percento) ulteriore prosecuzione in distinto procedimento di riesame.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza, e comunque entro il termine massimo di 10 giorni, una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Piazza Vetra, 17 20123 Milano Italia</p> <p>- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>L'assicurazione ha la durata di un anno: inizia e termina nelle date indicate nel Frontespizio di Polizza.</p> <p>In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima del termine del Periodo di validità della polizza indicato nel Frontespizio di polizza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno.</p> <p>Il tacito rinnovo della polizza non opererà nei seguenti casi:</p> <p>1) durante il Periodo di validità della polizza, qualora l'Assicurato notificasse alla Società Circostanze e/o un Sinistro;</p> <p>2) quando il fatturato consuntivo, dichiarato dall'Assicurato nel questionario assuntivo all'atto della sottoscrizione della presente polizza, alla data del rinnovo risulti aumentato di oltre il 20% (rispetto l'ultimo documento ufficiale disponibile).</p>
Sospensione	<i>Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP</i>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al professionista che intende assicurarsi contro il rischio di dover sostenere delle spese legali.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 22,57%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:</p> <p>AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222</p>
----------------------------------	--

	<p>e-mail: servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html. Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/</p>
Al Commissariat aux assurances (CAA)	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al Commissariat aux Assurances (CAA), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti:</p> <p>The Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu</p> <p>Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges .</p> <p>Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.</p>
	<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>
Arbitrato	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.</p>

	98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1- <i>bis</i> , D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. <i>HOME INSURANCE</i>), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON</u> POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	